



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 374
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DEMANIO IDRICO PROVINCIALE - AREA VERDE ZONA PORTUALE
"PORTO S. NICOLÒ" IN CONCESSIONE AL COMUNE DI RIVA DEL
GARDA: AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA FINO
AL 31/10/2022 IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE
SUP CLUB RIVA DEL GARDA ASD, CIRCOLO ALTO GARDA KITE ASD
ED AMICI NUOVO RIVA S.S.D. A.R.L.

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di maggio (31-05-2022), alle ore 11:00 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i signori:

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1192 dell'ordine del giorno.

Relazione.

La Provincia Autonoma di Trento con atto prot. 158209 di data 21.6.2010 ha riconosciuto in concessione al Comune di Riva del Garda i beni costituenti il demanio idrico provinciale rappresentati dall'area portuale del Porto San Nicolò nella sua integrità e parte del Forte e l'area portuale "Riva Canale della Rocca" fino al 31 dicembre 2041, con facoltà per il Comune di Riva del Garda concessionario, di provvedere alla gestione delle aree portuali e dei relativi servizi in regime di subconcessione a società a prevalente capitale pubblico.

Con deliberazione della Giunta Municipale n. 190 di data 30/12/2010 i predetti beni demaniali e la gestione dei servizi portuali in oggetto sono stati riconosciuti in subconcessione a Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa, con atto prot. 2905 di data 31.01.2011.

Tra i beni del demanio provinciale in concessione all'art. 3 è ricompresa l'area verde adiacente alla zona portuale del Porto S.Nicolò e la pista ciclo pedonale costituita dalle pp.ff. 3982, 4563, 3983 e p.ed. 410 C.C. Riva, per le quali il successivo art. 13 comma 3) prevede il mantenimento a verde pubblico.

Con nota assunta al protocollo comunale in data 4.3.2022 sub. 9423 le associazioni/società sportive Sup Club Riva del Garda, Circolo Alto Garda Kite ed Amici Nuoto Riva di Riva del Garda, hanno comunicato di aver sottoscritto tra di loro un protocollo di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere vari interventi utili per diffondere la pratica sportiva, e di essersi costituite in forma di consorzio Volontario denominato "Water Sport Team". Quest'ultimo opera senza finalità di lucro allo scopo di favorire l'individuazione dei più opportuni strumenti operativi per la progettazione, la gestione e la successiva promozione di impianti sportivi di qualità sul territorio comunale di Riva del Garda, garantendo la relativa accessibilità al maggiore numero di persone, nel rispetto di un equilibrato rapporto qualità del servizio erogato e prezzo del medesimo, disponendo dell'uso delle attrezzature nautiche leggere ed assolutamente compatibili e complementari tra loro.

In data 17.5.2022 sub. 19350 è pervenuta a firma del delegato del predetto consorzio volontario Water Sport Team per conto delle predette associazioni/società sportive Sup Club Riva del Garda, Circolo Alto Garda Kite ed Amici Nuoto Riva di Riva del Garda, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di parte dell'area verde adiacente alla zona portuale del Porto S.Nicolò costituita dalle pp.ff. 3982, 4563, 3983, e p.ed. 410 C.C. Riva, mediante allestimento temporaneo di due manufatti in legno per lo svolgimento delle attività associative nell'ambito degli sport d'acqua, comunicando la disponibilità ad assumere gli impegni per l'acquisizione del nulla osta paesaggistico nonché della conseguente pratica edilizia.

Si evidenzia quanto contenuto nella relazione allegata alla citata richiesta prot. 19350 di data 17/5/2022 ossia:

- a) L'associazione Sup Club Riva del Garda, il Circolo Altogarda Kite e la società sportiva Amici Nuoto Riva sono attive nel Comune di Riva del Garda ed iscritte all'albo delle associazioni comunale; gli scopi delle associazioni/società aderenti sono comuni, infatti promuovono lo sport secondo i principi della carta etica del CONI, ad ogni livello, età, senza distinzione di razza o altro fattore, favoriscono e promuovono la socializzazione, l'uguaglianza, il rispetto, la solidarietà fra i cittadini e la cultura ambientale.

- b) Le attività delle associazioni coinvolte sono sostanzialmente complementari l'una rispetto all'altra e compongono un ventaglio di opportunità nelle pratiche sportive: Sup, Kitesurf, canoa, kayak, surfski, nuoto in acque libere, nuoto per salvamento agonistico e didattico, triathlon, ed attività outdoor in ambiente acquatico.
- c) Entro i limiti imposti dalle situazioni economiche e dalla disponibilità di spazi è assicurato a tutti i soci di fare attività sportiva, privilegiando un processo formativo che riguarda la salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità.
- d) La mancanza di idonei spazi per poter praticare tali attività in sicurezza ed il crescente interesse da parte della cittadinanza verso le proposte sportive, considerata la precarietà nella logistica presente in fascia lago, costituiscono i presupposti e le motivazioni alla base della richiesta di utilizzo temporaneo delle aree e dei manufatti da posizionare in concorso con l'amministrazione comunale di Riva del Garda, uno indispensabilmente privo di barriere architettoniche atto ad accogliere le persone diversamente abili per continuare e potenziare in modo dignitoso e rispettoso le attività finora svolte riservate alle persone diversamente abili.
- e) L'unicità dell'area individuata, sia per la corrispondenza con il porto S. Nicolò per il necessario supporto dei mezzi nautici del servizio di assistenza (imposto dalla determina n. 231 di data 28/11/2019 PAT per l'attività di kitesurf) e didattico, che per la complementarità delle attività promozionali, didattiche, sociali ed agonistiche svolte nell'ambito giornaliero anche nella variabilità delle condizioni meteo lacuali; come punto di riferimento e luogo condiviso di socializzazione, educazione, promozione del territorio, oltre che fungere da spogliatoio per i praticanti in attesa di una stabile collocazione.
- f) Water Sport Team, svolgerà tutte le attività comprese e riconosciute dal CONI/Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione sportiva a cui le tre società aderenti sono regolarmente affiliate e riconosciute secondo i rispettivi calendari sportivi stagionali anno 2022.

L'attuale destinazione urbanistica della predetta area a verde come individuata all'art. 3 della concessione è la seguente:

- le pp. ff. 3982, 4563, 3983, e p.ed. 410 C.C. Riva risultano comprese nella perimetrazione del Piano ai Fini Generali (P.F.G. 17) che ha perso efficacia a seguito della scadenza decennale avvenuta in data 24.3.2017, risultano prive di disciplina urbanistica alla stregua delle cosiddette “zone bianche” determinando sulle stesse l'indice di edificabilità pari a 0,01 mc/mq. Come previsto dal comma 6° dell'art. 67 della L.P. 22/91, ancora applicabile ai sensi dell'art. 121, comma 18 della L.P. 15/2015.

Il richiesto allestimento dell'area mediante il posizionamento di due cassette in legno di cui alla precedente lettera d) per soddisfare esigenze logistiche ed organizzative di carattere precario e temporaneo, risulta limitato ad una porzione della p.f. 3982 corrispondente all'ingombro dei predetti manufatti per una superficie complessiva di mq. 84. In relazione alle manifestate esigenze e alla temporaneità dell'allestimento sussistono i presupposti per ricondurre l'intervento alle opere precarie ovvero facilmente rimovibili previste e disciplinate dall'art. 78, comma 3, lettera k), della l.p. n. 15/2015, previa presentazione della relativa comunicazione prevista dal citato comma 3, ossia:

- l'articolo 78, comma 3, lettera k) della L.P. 15/2015 prevede che le opere precarie, soggette a semplice comunicazione preventiva, siano quelle facilmente rimovibili e destinate a soddisfare esigenze improrogabili e temporanee.
- l'articolo 32 del Regolamento di attuazione della L.P. 15/2015, approvato con D.P.P. 19 maggio 2017 n. 8-61/Leg specifica inoltre che si considerano precarie, quelle opere facilmente rimovibili destinate, sotto il profilo funzionale, a soddisfare un bisogno temporaneo, cronologicamente individuabile e comunque non superiore a due anni. La comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori ed è accompagnata da una planimetria dei luoghi, da una relazione descrittiva delle opere, della loro funzione temporanea e improrogabile, dei tempi previsti di utilizzazione e le modalità di rimozione.

In data 17.5.2022 - prot. n. 19407, i legali rappresentanti delle associazioni/società sportive Sup Club Riva del Garda, Circolo Alto Garda Kite ed Amici Nuoto Riva s.s.d. a.r.l. di Riva del Garda, hanno presentato comunicazione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, lettera k) della L.P. 15/2015 per l'allestimento dell'area con il posizionamento di due casette in legno a titolo precario sulle pp. ff. 3982, 4563, 3983, e p.ed. 410 C.C. Riva, con elaborati progettuali a firma del geom. Patrick Lorenzi, subordinata all'assenso del Comune di Riva del Garda, in qualità di concessionario legittimato all'uso dell'area.

Le predette associazioni, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, richiedono il supporto da parte del Comune con la messa in disponibilità di due strutture mobili in legno di proprietà comunale da posizionare sull'area, presupposto che comporta la garanzia della sollecita rimozione alla cessazione dell'autorizzazione, rafforzando quindi la precarietà dell'uso per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, quale condizione per non imporre garanzie ulteriori ai fini del rispetto dei termini e delle modalità di rimessa in pristino dei luoghi.

Il “Regolamento Comunale per la Partecipazione e la Consultazione dei cittadini” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 di data 27/04/2000, al capo V disciplina le forme di valorizzazione dell'Associazionismo, ivi compresa la concessione in comodato o in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria in favore di organismi associativi operanti nel territorio iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni.

Il riconoscimento all'utilizzo temporaneo dell'area per le attività delle associazioni/società sportive richiedenti, in un'ottica di perseguimento nell'interesse generale di attività che ne garantiscano la valorizzazione, non risulta in contrasto con i contenuti ed fini della concessione e la sub-concessione dell'area pubblica denominata Porto San Nicolò di Riva del Garda, rispettivamente dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune di Riva del Garda e da quest'ultimo a Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A.

E' stato acquisito in tal senso il nulla osta da parte del subconcessionario Lido di Riva del Garda Immobiliare Spa in ordine alla compatibilità dell'utilizzo temporaneo proposto in particolare con riferimento all'operatività dei servizi ed attività portuali, giusto protocollo n. 19812 di data 19.5. 2022.

L'autorizzazione all'esecuzione delle opere precarie, resta subordinato all'acquisizione a cura dei richiedenti, dell'autorizzazione paesaggistica da parte della competente Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro (C.P.C.), ai sensi dell'art. 7 della L.P. n.15 di data 04.08.2015 “Legge provinciale per il governo del territorio”.

Inoltre l'autorizzazione all'utilizzo dell'area demaniale di cui al presente provvedimento è soggetta al canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico in base al vigente Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 di data 18/03/2021 e ss.mm.ii. e che in base alle tariffe vigenti l'importo dovuto per il periodo ammonta ad euro 158,00.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Richiamata la richiesta protocollo n. 19350 di data 17.5.2022, con la quale il delegato del consorzio volontario Water Sport Team per conto delle associazioni/società sportive Sup Club Riva del Garda, Circolo Alto Garda Kite ed Amici Nuoto Riva di Riva del Garda, ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo di parte dell'area verde adiacente alla zona portuale del Porto S.Nicolò costituita dalle pp.ffa. 3982, 4563, 3983, e p.ed. 410 C.C. Riva, mediante allestimento temporaneo di due manufatti in legno per lo svolgimento delle attività associative nell'ambito degli sport d'acqua, comunicando la disponibilità ad assumere gli impegni per l'acquisizione del nulla osta paesaggistico nonché della conseguente pratica edilizia.

Visti gli scopi comuni delle associazioni/società richiedenti, che attraverso le rispettive attività promuovono infatti lo sport secondo i principi della carta etica del CONI, ad ogni livello, età, senza distinzione di razza o altro fattore, favoriscono e promuovono la socializzazione, l'uguaglianza, il rispetto, la solidarietà fra i cittadini e la cultura ambientale.

Che ai sensi dell'art. 16 del Regolamento “Regolamento Comunale per la Partecipazione e la Consultazione dei cittadini” il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini, quali formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, che operino con metodo democratico, con trasparenza dell'attività svolta e senza scopo di lucro, assicurando tra l'altro il supporto logistico organizzativo con la messa in disponibilità di attrezzature.

Vista la precarietà dell'uso dell'area per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, nonché il perseguimento nell'interesse generale di attività che garantiscono una valorizzazione dell'area in parola senza peraltro risultare in contrasto con i contenuti ed fini della concessione e la sub-concessione dell'area pubblica denominata Porto San Nicolò di Riva del Garda, rispettivamente dalla Provincia Autonoma di Trento al Comune di Riva del Garda e da quest'ultimo a Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di autorizzare, per quanto in premessa, le associazioni/società sportive Sup Club Riva del Garda ASD, Circolo Alto Garda Kite ASD ed Amici Nuoto Riva s.s.d. a.r.l. di Riva del Garda, all'utilizzo congiunto fino al 31 ottobre 2022 di parte della p.f. 3982 per una superficie di mq. 84 (costituente con le pp. ff. 3982, 4563, 3983, e p.ed. 410 C.C. Riva, l'area verde adiacente alla zona portuale del Porto S.Nicolò di cui all'art. 3 della concessione Comune/PAT prot. 158209 di data 21.6.2010), come risulta dall'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il posizionamento di due manufatti in legno per le finalità riportate in premessa qualificabili come opere precarie previste e disciplinate dall'art. 78, comma 3, lettera k), della l.p. n. 15/2015, riconoscendo l'assenso alla presentazione della comunicazione prevista dal citato comma 3;
2. l'autorizzazione all'esecuzione delle opere precarie resta subordinato all'acquisizione a cura dei soggetti riportati al punto precedente dell'autorizzazione paesaggistica della competente Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alto Garda e Ledro (C.P.C.), ai sensi dell'art. 7 della L.P. n.15 di data 04.08.2015 "Legge provinciale per il governo del territorio";
3. la presente autorizzazione decorre dall'avvenuta sottoscrizione del presente atto da parte dei legali rappresentanti delle associazioni/società sportive di cui al punto 1) che assumono, in solido, la custodia dei beni assegnati con l'impegno a garantirne l'utilizzo con la dovuta diligenza e con assunzione di ogni responsabilità conseguente nel rispetto esclusivo delle finalità non lucrative e per gli esclusivi fini di esercizio delle rispettive attività sportive. I richiedenti dovranno inoltre provvedere ad idonee coperture assicurative per l'attività svolta nell'area oggetto della presente concessione con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi;

4. di stabilire che l'area costituita dalle pp.ff. 3982, 4563, 3983, e p.ed. 410 C.C. Riva, dovrà mantenere la funzione di area a verde pubblico e quindi, salvo l'area sulla quale insistono i manufatti in legno individuata nella planimetria, la stessa dovrà essere mantenuta in libera percorrenza dal pubblico;
5. di autorizzare ai sensi dell'art. 16 “Regolamento Comunale per la Partecipazione e la Consultazione dei cittadini” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 di data 27/04/2000, la messa in disponibilità delle attrezzature richieste ai fini dell'allestimento precario dell'area ovvero due strutture prefabbricate in legno a montaggio rapido, anche con incremento delle dotazioni di dette attrezzature idonee all'uso disabili comunque utili per un impiego plurimo per le attività, iniziative e manifestazioni ed eventi in ambito istituzionale, sociale e turistico ricreativo che si svolgono durante tutto l'arco;
6. di stabilire che alla data del 31 ottobre 2022 cessa il termine di validità della presente autorizzazione e che l'area dovrà essere restituita nelle condizioni in cui la stessa è stata consegnata, libera cioè da qualsiasi bene e con la rimozione dell'opera precaria sulla stessa provvisoriamente posizionata;
7. di dare atto inoltre che l'autorizzazione all'utilizzo dell'area demaniale di cui al presente provvedimento è soggetta al canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico in base al vigente Regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 29 di data 18/03/2021 e ss.mm.ii. e che in base alle tariffe vigenti l'importo dovuto per il periodo ammonta ad euro 158,00;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società GestEl s.r.l. appaltatrice del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della L. n. 160/2019;
9. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di garantire la disponibilità dell'area in vista della stagione estiva.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 - planimetria

Patr/tm

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Cristina Santi

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Anna Cattoi

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.